

16 Dic. 2014 21:38

1.9901

NR. 457 P. 1

IL RELATORE A.S. 1698

All'articolo 1, dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:

"80-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nei limiti dello stanziamento di cui al comma 80-quinquies. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

80-ter. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 80-bis. Il credito d'imposta che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 80-quinquies. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

80-quater. Con il decreto di cui al comma 80-bis, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 80-quinquies e al relativo monitoraggio.

80-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 80-bis a 80-quater è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.



ECONOMIA REALE DA D. DE VITO

1/3

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647814408

16 Dic 2014 21:45:53

f. 8

16.DIC.2014 21:39

NR.457 P. 2

A.S. 1698

80-sexies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.".



16.DIC.2014 21:39

NR.457 P. 3

A.S. 1698

Relazione tecnica

L'emendamento introduce un credito d'imposta per Casse Previdenziali e Fondi Pensione, per investimenti infrastrutturali, da individuare con successivo decreto ministeriale.

La disposizione comporta un onere pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, corrispondente alla somma stanziata per la concessione dei crediti d'imposta previsti dall'emendamento stesso. Gli equilibri di finanza pubblica sono garantiti dalla circostanza che ai fini del rispetto del tetto di spesa, nel limite dello stanziamento sopra indicato, saranno previsti dal decreto attuativo opportuni meccanismi di monitoraggio. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2004, n. 282, è stata svolta.

DIPPOSITIVO

INIZIATIVA

Il Segretario Generale dello Stato

16 DIC.2014

